



**Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale**

**XXVII Sessione Straordinaria**

**Deliberazione n. 103 del 22 novembre 2011**

**OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Norme per la valorizzazione delle risorse e del territorio rurale dell'Umbria"**

	pres.	ass.		pres.	ass.
1 - Barberini Luca	✓		17 - Mantovani Massimo		✓
2 - Bottini Lamberto	✓		18 - Marini Catuscia	✓	
3 - Bracco Fabrizio Felice		✓	19 - Modena Fiammetta		✓
4 - Brega Eros		✓	20 - Monacelli Sandra	✓	
5 - Brutti Paolo		✓	21 - Monni Massimo	✓	
6 - Buconi Massimo	✓		22 - Nevi Raffaele	✓	
7 - Carpinelli Roberto		✓	23 - Riommi Vincenzo	✓	
8 - Cecchini Fernanda	✓		24 - Rometti Silvano	✓	
9 - Chiacchieroni Gianfranco	✓		25 - Rosi Maria	✓	
10 - Cirignoni Gianluca		✓	26 - Rossi Gianluca	✓	
11 - De Sio Alfredo	✓		27 - Smacchi Andrea	✓	
12 - Dottorini Olivier Bruno	✓		28 - Stufara Damiano	✓	
13 - Galanello Fausto	✓		29 - Tomassoni Franco	✓	
14 - Goracci Orfeo	✓		30 - Valentino Rocco Antonio	✓	
15 - Lignani Marchesani G. Andrea	✓		31 - Zaffini Francesco	✓	
16 - Locchi Renato	✓				

**PRESIDENTE: Goracci Orfeo**

**CONSIGLIERI SEGRETARI: Fausto Galanello - Alfredo De Sio**

**L'ESTENSORE: Rosanna Montanucci**

**VERBALIZZANTE: Elisabetta Braconi**



OGGETTO N. 4

DELIBERAZIONE N. 103 DEL 22 NOVEMBRE 2011

**LEGGE REGIONALE** - “Norme per la valorizzazione delle risorse e del territorio rurale dell'Umbria”

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Norme per la valorizzazione delle risorse e del territorio rurale dell'Umbria”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 13 luglio 2011 e assegnata in pari data in sede redigente alla competenza della II Commissione consiliare permanente ed in sede consultiva alla competenza della I Commissione consiliare permanente (ATTO N. 532);

ATTESO che il disegno di legge medesimo così come emendato dalla Commissione è stato rimesso alla discussione ed approvazione del Consiglio regionale secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento Interno (ATTO N. 532/BIS);

ATTESO altresì che il Consiglio regionale nella seduta del 18 ottobre 2011 ha deciso di rinviare nuovamente l'atto suddetto (ATTO N. 532/BIS) all'esame della II Commissione;

ATTESO infine che la Commissione II nella seduta del 16 novembre 2011 ha riesaminato il disegno di legge medesimo ed ha apportato alcune modifiche;

VISTO il parere e udite le relazioni della II Commissione consiliare medesima illustrate oralmente ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno per la maggioranza dal Consigliere Gianfranco Chiacchieroni e per la minoranza dal Consigliere Raffaele Nevi (ATTO N. 532/TER);

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno;

*con votazione separata articolo per articolo  
nonché con votazione finale sull'intera legge  
che ha registrato n. 17 voti favorevoli e n. 7 voti  
di astensione, espressi nei modi di legge dai 24  
Consiglieri presenti e votanti*



## DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: *“Norme per la valorizzazione delle risorse e del territorio rurale dell'Umbria”*, composta di n. 5 articoli nel testo che segue:

### Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 11 dello Statuto regionale, promuove iniziative al fine di valorizzare il proprio territorio rurale e le risorse produttive agricole, agroalimentari, agroforestali e agroambientali, in coerenza con la strategia europea per lo sviluppo rurale e con la programmazione regionale, con specifico riferimento a quella turistica.

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere realizzate direttamente dalla Regione, da enti o agenzie regionali o società strumentali ovvero da enti pubblici, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 2.

### Art. 2 (Programmazione)

1. Per le finalità di cui alla presente legge la Giunta regionale adotta un piano triennale da sottoporre alla approvazione del Consiglio regionale.

2. La Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno approva il programma annuale che individua gli ambiti prioritari di intervento e le iniziative da realizzare, sulla base delle risorse disponibili di bilancio. Il programma approvato è trasmesso al Consiglio regionale.

3. Le iniziative inserite nel programma favoriscono anche lo sviluppo della comunicazione multimediale con l'impiego delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

4. Per le iniziative finanziate ai sensi della presente legge



che dovessero configurarsi come aiuti alle imprese i relativi finanziamenti sono concessi in conformità con la normativa comunitaria che disciplina gli aiuti di importanza minore ("de minimis").

**Art. 3**  
(Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di euro 300.000,00 con imputazione all'unità previsionale di base 07.1.008 denominata "Promozione dei prodotti agroalimentari" (capitolo 3562 n.i. ).

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte come segue:

a) quanto a euro 200.000,00, con le disponibilità dell'unità previsionale di base 15.1.003 (cap. 6080) del bilancio di previsione 2011;


b) quanto a euro 100.000,00 con le disponibilità dell'unità previsionale di base 15.3.002 (cap. 9790) del bilancio di previsione 2011.

3. La Giunta regionale, a norma dell'articolo 46 della vigente legge regionale di contabilità n. 13 del 28/2/2000, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni in termini di competenza e di cassa.

4. Per gli anni 2012 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

**Art. 4**  
(Relazione annuale)

1. La Giunta regionale prima della presentazione del piano di cui all'articolo 2, comma 2 e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione, sull'efficacia della legge stessa ed in particolare sugli effetti prodotti nel valorizzare il territorio rurale regionale, le risorse



produttive agricole, agroalimentari, agroforestali e agroambientali.

Art. 5

(Norme di prima applicazione)

1. Gli strumenti di programmazione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono predisposti a partire dall'anno 2012.
2. Per gli interventi riferibili all'anno 2011 la Giunta regionale approva un programma annuale stralcio.

*L'Estensore*

*Il responsabile della Sezione  
Assistenza alle Commissioni  
consiliari permanenti ed ai Comitati*

*Rosanna Montanucci*

*Il Dirigente Responsabile  
del Processo Legislazione*

*Dr.ssa Maria Trani*